

Legge del 03/02/1989 n. 39 -

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n 253 concernente la disciplina della professione di mediatore.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1989

Articolo 6

Provvigione.

Articolo 6 - Provvigione.

In vigore dal 24/02/1989

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli
2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte comunali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

[Torna al sommario](#)